CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, TECNICA, NAUTICA E NORMALE

# Art. 4

## COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

Al comma 3° dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e' sostituito il seguente:

«Le sedi disponibili devono essere nominativamente indicate nell'avviso di concorso e non potranno essere piu' di tre in ciascun bando di concorso. La Commissione designera' in ordine di merito sei vincitori per ciascuna delle sedi. I vincitori, che non accettino la sede per la quale hanno concorso, sono esclusi dal concorso speciale successivo».

Anche per le assegnazioni alle sedi importanti in seguito a concorso si osserva il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

Versione in vigore dal 7 agosto 1914, non più in vigore dal 20 dicembre 1922 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale |
| Estremi | Legge 16 luglio 1914, n. 679 |
| Capo | I — Insegnanti e capi d'Istituto |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1914 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-per-l-istruzione-media-classica-tecnica/art-4-comma-abrogato-dal-regio-d-l-16-novembre-1922-n-1545-convertito-senza/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it